



COMUNE DI SUNO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

APPROVATO con Delibera di Consiglio Comunale N.24 del 30 settembre 2020.

Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037
Tel. 0322885511 Fax 0322858042
SITO WEB : www.Comune.suno.novara.it e-
mail: Comune@Comune.suno.novara.it PEC:
suno@cert.ruparpiemonte.it

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 – Riferimenti Legislativi	pag. 4
Art. 2 – Il “baratto amministrativo”	pag. 4
Art. 3 – Tipologia degli interventi	pag. 4
Art. 4 – Destinatari del “baratto amministrativo”	pag. 4
Art. 5 – Requisiti dei destinatari del “baratto amministrativo”	pag. 5
Art. 6 – Applicazione del baratto amministrativo	pag. 5
Art. 7 – Istruttoria preliminare all'avvio del “baratto amministrativo”	pag. 6
Art. 8 – Quantificazione delle agevolazioni riconosciute.....	pag. 7
Art. 9 – Contratto di partenariato sociale	pag. 7
Art. 10 – Assicurazione.....	pag. 8
Art. 11 - Tutela della dignità	pag. 8
Art. 12 - Entrata in vigore	pag. 8

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, mediante l'introduzione dell'istituto del "baratto amministrativo", intende dare piena attuazione al concetto di "cittadinanza attiva".

Il "baratto amministrativo" viene infatti inteso quale modalità di svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra l'istituzione locale e i cittadini e tra i cittadini stessi. Il cittadino attivo è attore dello sviluppo locale ed attuatore del principio costituzionale di sussidiarietà.

Allo stesso modo, l'Amministrazione Comunale, intendendo tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione dell'istituto del "baratto amministrativo" un'ideale modalità che concilia l'obbligo del pagamento con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore della collettività.

Art. 1 – Riferimenti Legislativi

1. Il Baratto Amministrativo trova fondamento nell'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito riportato: "Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa".

Art. 2 – Il "baratto amministrativo"

1. Con l'introduzione del "baratto amministrativo" a fronte del riconoscimento di una riduzione e/o esenzione del pagamento del tributo annuale di competenza, il cittadino offre all'Ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria il servizio già svolto direttamente dall'Ente.
2. Elementi caratterizzanti del "baratto amministrativo" sono:
 - modalità di accesso definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini chiaramente individuati;
 - corretta identificazione dei requisiti di accesso;
 - corretta identificazione dei servizi oggetto del baratto;
 - determinazione da parte del Comune del limite di spesa annua oggetto di baratto; - tutela della privacy e della dignità dei cittadini.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è assimilabile ad altri interventi di sostegno sociale ed è considerata una forma di intervento di politica sociale alternativa alla beneficenza pubblica.

Art. 3 – Tipologia degli interventi

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. E' fatta salva la possibilità che altre attività siano successivamente individuate a tal fine.
2. A titolo esemplificativo gli interventi possono riguardare:
 - manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi sentieri;
 - pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano.
 - manovalanza e/o guardiania durante iniziative o eventi realizzati direttamente o in collaborazione il Comune di Suno.

Art. 4 – Destinatari del "baratto amministrativo"

1. Il "baratto amministrativo" viene applicato, a favore dei cittadini residenti o ad associazioni del Comune di Suno, intestatari del tributo comunale individuato ogni anno dalla Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, limitatamente all'annualità di competenza in cui il baratto viene proposto.

2. Il “baratto amministrativo” viene applicato solamente come atto successivo; le agevolazioni saranno pertanto applicate al tributo dovuto per l’annualità successiva a quella di effettuazione della prestazione.
3. Non è possibile estendere l’ambito delle agevolazioni anche ai debiti pregressi.

Art. 5 – Requisiti dei destinatari del “baratto amministrativo”

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Suno;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
 - d) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per delitti contro la libertà personale;
 - e) assenza di contenzioso tributario con l’Amministrazione;
 - f) titolarità di una propria distinta posizione tributaria.
 2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
 - a) sede legale nel Comune;
 - b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Suno;
 - c) essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti;
 - d) assenza di atti/provvedimenti dell’Autorità in relazione al compimento di azioni contrarie all’ordine pubblico;
- I cittadini impiegati nelle associazioni dovranno possedere i requisiti di cui al comma 1.
- 3) L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” può essere svolta anche da altro componente maggiorenne del nucleo familiare del richiedente stesso.
 - 4) L’attività svolta nell’ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Suno.

Art. 6 – Applicazione del baratto amministrativo

1. Il “baratto amministrativo” è applicabile sempre e solo in “forma volontaria” ai cittadini come individuati nell’articolo precedente, con limitazione all’annualità di competenza in cui il baratto viene proposto e/o richiesto.
2. In relazione alla tipologia di interventi di cui al precedente articolo 3, vengono riconosciuti riduzioni o esenzioni nell’applicazione dei tributi correlati all’area oggetto del progetto di baratto proposto.
3. Nell’ordine dovrà essere privilegiato e ammesso:
 - l’accesso al baratto da parte di associazioni con sede nel Comune;
 - i progetti presentati direttamente da parte dei cittadini residenti;
4. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste annuali fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” stanziato dal Comune, la graduatoria redatta darà priorità ai cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, assegnando per questi ultimi un punteggio secondo la seguente tabella:

CONDIZIONI	PUNTEGGIO
ISEE fino ad euro 5.825,00	Punti 30
ISEE da euro 5.825,01 ad euro 11.650,00	Punti 20
ISEE da euro 11.650,01 ad € 17.475,00	Punti 10
ISEE superiore ad € 17.475,00	Punti 0

5. A parità di punteggio si darà la precedenza a colui che avrà il debito più alto ed in caso di ulteriore parità all'indicatore ISEE più basso.
6. E' nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale stabilire e rivedere, di anno in anno, i criteri ed il punteggio da assegnare ai suddetti indicatori.
7. Qualora alla scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dall'Ente nel proprio Bilancio di Previsione, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopraggiungere successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l'annualità di competenza, nel rispetto dell'ordine temporale di consegna.
8. I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.
9. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "baratto amministrativo".

Art. 7 – Istruttoria preliminare all'avvio del "baratto amministrativo"

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ogni anno la Giunta stabilisce l'importo complessivo che può essere destinato al "baratto amministrativo".
2. Con la medesima delibera l'Amministrazione Comunale annualmente individua i tributi oggetto di esenzione o riduzione nonché, con riferimento alle esigenze del territorio comunale e nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente assicurate, gli interventi per i quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini stessi potranno presentare propri progetti oggetto di "baratto amministrativo" individuando un ufficio di riferimento per ogni intervento ed un Responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa dall'associazione di cittadini e dal singolo cittadino.
3. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare i termini entro i quali i cittadini/contribuenti potranno presentare le loro proposte di adesione al baratto amministrativo con apposito bando.
5. La domanda dovrà essere presentata compilando un modulo reperibile presso il sito web del Comune di Suno, ovvero direttamente presso il settore Tributi. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
 - d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento;
 - e) disponibilità in termini di tempo;

f) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione, presentata entro i termini indicati nel bando, viene sottoposta per la valutazione tecnica al Responsabile dell'Ufficio Tecnico quale referente dell'intervento che, successivamente sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

7. L'Ufficio Tecnico cura l'istruttoria dei progetti presentati ai fini della loro ammissibilità verificando:

- la coerenza con le prescrizioni del presente regolamento;
- la fattibilità tecnica dell'attività e/o del progetto; • gli oneri a carico dell'amministrazione comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è tenuto a

a) riportare in apposito registro i giorni in cui le attività di intervento saranno realizzate, al fine di conteggiare il monte ore destinato al baratto amministrativo;

b) fornire un cartellino identificativo ai soggetti impiegati nelle attività di cui al presente regolamento.

8. Il cittadino che aderisce al "baratto amministrativo, dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.

9. Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Art. 8 – Quantificazione delle agevolazioni riconosciute

1. Il costo dell'intervento proposto dal cittadino/contribuyente sarà quantificato in un monte ore tale da coprire totalmente o in parte l'importo della pretesa tributaria annuale dell'Ente, riferibile al soggetto proponente, riconoscendo n.1 ora prestazione ogni € 6,00 di tributo messo a baratto, suddivisi in moduli da 6 ore lavorative ciascuno, tenuto conto del valore simbolico di € 36,00 per ciascun modulo e del limite individuale di € 360,00 per famiglia o associato che fattivamente si adopera per l'intervento.

2. Tale importo risulta comprensivo del tributo oggetto del baratto amministrativo nonché degli ulteriori costi assicurativi e oneri riflessi di cui al presente Regolamento.

3. Le riduzioni ed esenzioni concesse per l'attivazione del "baratto amministrativo" sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dagli uffici comunali e dai "tutor" deputati al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di "baratto amministrativo", il servizio Tributi provvederà ad adottare l'atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale.

Art. 9 – Contratto di partenariato sociale

1. In ogni caso di assegnazione di progetti di partenariato sociale si provvede alla sottoscrizione del contratto di partenariato, mediante il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento. Il contenuto

dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, i requisiti ed i limiti di intervento;

- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, le coperture assicurative nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - l'entità e i contenuti della compensazione oggetto del baratto;
 - l'eventuale affiancamento del personale comunale e la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.
2. I contratti di partenariato sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 10 - Assicurazione

1. I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.
2. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.
3. Il cittadino risponderà altresì personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti da polizze assicurative ordinarie, obbligatorie per legge.

Art. 11 - Tutela della dignità

1. Il Comune di Suno è tenuto a tutelare la dignità di ogni cittadino durante la fornitura del servizio.
2. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.